

**Il TAR Toscana conferma la qualificazione giuridica delle acque meteoriche sostenuta da “Diritto all’ambiente”**

**LE ACQUE DILAVANTI I PIAZZALI DI CAVA CESSANO LA LORO NATURA DI  
ACQUE METEORICHE ED ASSUMONO QUELLA  
DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**

**Nota a TAR Toscana – Firenze – Sez. I, sentenza del 3 luglio 2007, n. 1044**

**A cura della Dott.ssa Valentina Vattani**

Con la sentenza del 3 luglio 2007, n. 1044, il TAR Toscana (Sezione I – Firenze) accoglie e riconosce la fondatezza di una tesi che da molti anni è sostenuta dalle pagine di questa rivista on line ed in particolar modo dal Dott. Santoloci; e cioè che « *se un’acqua meteorica va a “lavare”, anche se in modo non preordinato e sistematico (quindi discontinuo), un’area soggetta ad attività produttive anche passive, e trasporta con sé elementi residuali di tale attività, cessa la natura pura e semplice di acqua meteorica e l’acqua divenuta in qualche modo uno scarico vero e proprio e quindi va assoggettato naturalmente alla disciplina degli “scarichi” e quindi soggetta ad autorizzazione (Tribunale Terni, 23.11.1999)* » [si riporta la sentenza del Tribunale di Terni in calce al presente articolo].

Con un’articolata argomentazione i giudici del TAR confutano la tesi presentata dalla parte ricorrente che ripropone una posizione assunta da una parte della dottrina (oramai smentita, alla luce anche di questa recente giurisprudenza) che ritiene che la nozione di “scarico” (definito come immissione di acque tramite una condotta) non comprenda le acque meteoriche, sia perché esse (in quanto tali) non provengono da attività produttiva sia perché non vengono coinvolte in nessuna attività dell’uomo né sono mescolate con le acque reflue dei processi produttivi.

Al riguardo il Collegio obietta che (anche secondo consolidata giurisprudenza) « rientrano nel concetto di scarico di acque reflue industriali i liquidi provenienti dall'insediamento produttivo nella sua totalità e cioè dall'inscindibile composizione dei suoi elementi confluenti nel corpo recettore, a nulla rilevando che parte di essi sia composto da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come ad esempio quelli delle acque meteoriche ». Orbene, nel caso di specie, si è osservato che l'attività produttiva - coltivazione di una cava - esercitata dalla parte ricorrente comprendeva anche quella di frantumazione degli inerti effettuata sui piazzali di cava, con conseguente deposito di frammenti di rocce frantumate.

Dalla nota del chimico responsabile del servizio era, quindi, emerso che le acque meteoriche, nel loro percorso, si arricchivano di solidi sospesi ed andavano a confluire in una serie di vasche di sedimentazione: la parte solida sedimentata (fanghi) era gestita come rifiuto, mentre le acque che ne fuoriuscivano andavano a confluire nei fiumi Stura e Casaglia, interferendo con le caratteristiche del corpo recettore.

Alla luce di questa ricostruzione è stato riconosciuto che *«le acque dilavanti i piazzali di cava cessano la loro natura di acque meteoriche ed assumono quella di acque reflue contaminate»*. Osserva ancora il Collegio, infatti, che *«la particolare tipologia delle lavorazioni che si effettuano sui piazzali di cava e la conseguente formazioni di fanghi, che sono considerati rifiuti e come tali sono trattati, comportano che le acque meteoriche perdano la loro natura e si trasformino in acque reflue industriali»*.

Posto, quindi, che tutti gli scarichi devono essere previamente autorizzati, a partire dagli scarichi di acque reflue industriali, anche lo scarico delle acque di cui trattasi è soggetto ad autorizzazione, al fine di verificare il rispetto dei parametri della relativa tabella e, in caso di superamento, al fine di adottare i conseguenti provvedimenti sanzionatori (cfr. oggi l'art. 101, comma 1, del D. lgs. n. 152/06). Tali principi – secondo il parere dello stesso TAR - restano confermati anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/2006.

Valentina Vattani

Pubblicato il 20 luglio 2007

*In calce è riportata la motivazione integrale della sentenza del TAR Toscana, nonché la sentenza del Tribunale di Terni richiamata nel testo della pronuncia del TAR*

**N. 1044 REG. SENT.**

**ANNO 2007**

**n. 2265 Reg. Ric.**

**Anno 2005**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER LA TOSCANA**

**- I<sup>^</sup> SEZIONE -**

nelle persone dei sigg.ri:

Dott. Gaetano CICCIO' - Presidente

Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, rel.

Dott. Bernardo MASSARI - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

***S E N T E N Z A***

sul ricorso **n. 2265/2005** proposto da **BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI s.p.a.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Fausto Falorni ed elettivamente domiciliato in Firenze, via dell'Oriuolo n. 20;

***c o n t r o***

**COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**, in persona del sindaco pro-tempore. costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Padoa ed elettivamente domiciliato in Firenze, via de' Rondinelli n. 2;

*e nei confronti di*

**ARPAT – AZIENDA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA**, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Simongini ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale Arpat, in Firenze, via Porpora n. 22;

**PROVINCIA DI FIRENZE**, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca De Sanctis, Lina Cardona ed Elena Possenti ed elettivamente domiciliata presso i propri uffici in Firenze, via de' Ginori n. 10;

*nonché nei confronti di*

**AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE**, non costituitasi in giudizio;

**REGIONE TOSCANA**, non costituitasi in giudizio;

**AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ARNO**, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;

**COMUNITA' MONTANA MUGELLO**, non costituitasi in giudizio;

*per l'annullamento*

dell'autorizzazione cave n. 6 del 17.10.2005, rilasciata dal comune di Barberino di Mugello per l'esercizio di attività estrattiva in loc. Le Colombaie – Pallereto, limitatamente alla condizione n. 3, cui è subordinata l'autorizzazione;

nonché del parere dell'Arpat n. 4580 del 30.8.2005, richiamato dall'autorizzazione;

nonché della nota della provincia di Firenze del 16.5.2003 n. 43321, richiamata dal parere dell'Arpat;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Barberino di Mugello, dell'Arpat, della provincia di Firenze, nonché dell'Autorità di Bacino del fiume Arno;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti i motivi aggiunti depositati il 9 novembre 2006, per l'annullamento, ad integrazione degli atti già impugnati, della determinazione del comune n. 472/06 del 9.10.2006;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 23 maggio 2007, il Consigliere dott. Saverio Romano;

Uditi, altresì, per le parti l'avv. C.Narese delegato da F.Falorni, l'avv. G.Padoa, l'avv. F.De Santis e l'avv. M.Simongini;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

### ***F A T T O***

Dopo aver presentato richiesta di autorizzazione per la coltivazione di una cava, posta in località Pallereto del comune di Barberino di Mugello, la società Berti Sisto & C. ha impugnato il provvedimento rilasciato dal comune (autorizzazione del 17.10.2005), nella parte in cui (cfr. prescrizione n. 3) subordina l'autorizzazione al rispetto di tutte le condizioni riportate nel parere dell'Arpat (azienda regionale per la protezione ambientale della Toscana) del 30.8.2005.

Ha impugnato altresì il predetto parere, nonché la nota della provincia di Firenze del 16.5.2003, ivi richiamata.

In sintesi, la contestazione della società ricorrente ha ad oggetto l'obbligo, imposto con la prescrizione citata, di chiedere l'autorizzazione per lo scarico di acque meteoriche provenienti dai piazzali di cava.

Con motivi aggiunti notificati il 26 – 27 ottobre 2006, la società ha infine impugnato la nota del 9.10.2006, emessa dal comune, che invitava a provvedere all'adempimento dell'obbligo previsto.

Avverso gli atti impugnati, sono stati dedotti i seguenti motivi:

- 1) violazione dell'art. 2 del d. lgs. n. 152/99, sul presupposto che la nozione di "scarico" (immissione di acque tramite una condotta) non comprenda le acque meteoriche (che non sono coinvolte né sono mescolate con acque reflue), ove nell'attività produttiva non si faccia uso di inquinanti;
- 2) violazione dell'art. 39 del d. lgs. n. 152/99, posto che, in mancanza di interventi da parte della regione Toscana, le acque meteoriche devono ritenersi escluse dai vincoli e dalle prescrizioni previsti dal decreto;
- 3) eccesso di potere per travisamento, trattandosi di un caso diverso da quello esaminato dalla sentenza del tribunale di Terni, relativo ad attività di lavaggio di automezzi di una ditta di trasporto, svolta sul piazzale dell'impianto, con conseguente mescolanza di acque piovane ed industriali; in ogni caso, nella fattispecie, non sarebbe stato effettuato alcun accertamento al riguardo;
- 4) eccesso di potere per carenza di istruttoria da parte dell'Arpat, non essendo stato valutato il carico inquinante, con acritica accettazione del parere espresso dalla provincia;

5) violazione dell'art. 14 quater della legge n. 241/90, non avendo la provincia partecipato alla conferenza di servizi, ove avrebbe potuto manifestare il proprio dissenso.

Con i motivi aggiunti, proposti avverso la nota emessa dal comune, la società ha dedotto il vizio di illegittimità derivata da quella degli atti impugnati con il ricorso introduttivo.

Costituitesi in giudizio, sia la provincia di Firenze che l'Arpat hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo di essere estromesse dal giudizio, sul presupposto di avere emesso solo un atto interno al procedimento; nel merito, hanno sostenuto l'infondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.

Costituito in giudizio, il comune di Barberino di Mugello, con distinta memoria, ha chiesto la reiezione del ricorso siccome infondato.

Costituita in giudizio, l'Autorità di Bacino del fiume Arno ha chiesto la reiezione del ricorso.

Non si sono costituite in giudizio le altre amministrazioni intimate.

All'udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.

## ***DIRITTO***

1 – Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla provincia di Firenze e dall'Arpat, sul presupposto che gli atti di rispettiva emanazione non hanno natura provvedimentoale.

In particolare, la nota emessa dalla provincia il 16.5.2003 contiene un parere reso al Corpo forestale dello Stato, fuori dall'ambito del procedimento oggetto del caso in esame, quale scambio di opinioni fra enti sull'interpretazione dell'art. 39 del d. lgs. n. 152/99.

Il parere espresso dall'Arpat del 30.8.2005, anche se reso all'interno del procedimento, che richiama facendolo proprio il parere della provincia, resta un atto endoprocedimentale reso da un organo di consulenza tecnica, privo di contenuto provvedimentoale autonomo.

Pertanto, né la provincia di Firenze né l'Arpat appaiono fornite di legittimazione passiva rispetto all'impugnativa dell'autorizzazione, limitatamente alla condizione ivi prevista, rilasciata dal comune.

Va, conseguentemente, dichiarata l'estromissione delle due amministrazioni dal presente giudizio.

2 – Avverso il provvedimento di autorizzazione ad esercitare attività estrattiva, impugnato nella parte in cui esso prescrive di richiedere l'autorizzazione per lo scarico delle acque meteoriche provenienti dai piazzali di cava, la ricorrente deduce, con il primo motivo, la violazione dell'art. 2 del d. lgs. n. 152/99; infatti, secondo la tesi prospettata, la nozione di "scarico" (definito come

immissione di acque tramite una condotta) non comprende le acque meteoriche, sia perché esse (in quanto tali) non provengono da attività produttiva sia perché non vengono coinvolte in nessuna attività dell'uomo né sono mescolate con le acque reflue dei processi produttivi. Nella parte in cui pretende di disporre che esse vengano assoggettate a controllo amministrativo, come acque di scarico, il provvedimento viola la norma richiamata, anche alla luce del fatto che nell'attività produttiva di frantumazione degli inerti, svolta dalla ricorrente, non vi è immissione di sostanze inquinanti.

Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 39 del d. lgs. n. 152/99, posto che, in mancanza di interventi da parte della regione Toscana, le acque meteoriche devono ritenersi escluse dai vincoli e dalle prescrizioni previsti dal decreto.

I motivi in esame possono essere trattati congiuntamente.

L'art. 2 del d. lgs. 11 maggio 1999 n. 152 (successivamente abrogato dall'art. 175 del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152) non reca una definizione in positivo delle acque meteoriche, ma distingue le "acque meteoriche di dilavamento" dalle acque reflue industriali (lett. h) e dalle acque reflue urbane (lett. i); inoltre, definisce "acque di scarico" tutte le acque reflue provenienti da uno scarico (lett. cc).

L'art. 39 del decreto prevede: che le regioni disciplinano i casi in cui può essere chiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate mediante condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione (comma 1 lett. b); che le medesime acque, fuori del caso indicato, non sono soggette a vincoli o prescrizioni (comma 2); che le regioni disciplinano i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate per particolari ipotesi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (comma 3).

Nella fattispecie, l'attività produttiva (coltivazione di una cava) esercitata dalla ricorrente comprende quella di frantumazione degli inerti effettuata sui piazzali di cava, con conseguente deposito di frammenti di rocce frantumate (c.d. polveri), anche a causa del passaggio dei pesanti mezzi utilizzati.

Come emerge dalla nota del chimico responsabile del servizio (cfr. doc. 6 depositato dall'Arpat), le acque meteoriche, nel loro percorso, si arricchiscono di solidi sospesi totali e potrebbero contenere anche idrocarburi.

Tali acque, secondo il progetto di coltivazione presentato dalla ricorrente, vanno a confluire in una serie di vasche di sedimentazione: la parte solida sedimentata (fanghi) è gestita come rifiuto, mentre le acque che ne fuoriescono confluiscono nei fiumi Stura e Casaglia, interferendo con le caratteristiche dei corpi recettori.



Nella fattispecie, il corpo recettore finale è costituito dal lago di Bilancino “che per la sua natura di invaso deve essere salvaguardato dall'immissione di solidi sospesi totali al fine di ritardare l'accumulo di fanghi”.

Nel contesto sopra descritto, si pone la questione, oggetto delle censure in esame, se le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali di cava mantengano la loro caratteristica, che le escluderebbe dal regime di controllo amministrativo previsto dalla legge, ovvero assumano la diversa connotazione di acque reflue industriali, connesse al processo produttivo di cui trattasi.

Secondo la tesi prospettata dall'Arpat (che ha fatto proprio il parere espresso dalla Provincia) le acque dilavanti i piazzali di cava cessano la loro natura di acque meteoriche ed assumono quella di acque reflue contaminate.

La trasformazione delle acque, nel caso di specie, sarebbe confermata dalla circostanza (evidenziata dall'organo tecnico e confermata dalla stessa società ricorrente) che esse fuoriescono dalle vasche di decantazione, nelle quali sono depositati i fanghi che sono considerati rifiuti e come tali trattati dalla ricorrente; esse, pertanto, dovrebbero essere definite come acque reflue industriali.

Posto che tutti gli scarichi devono essere previamente autorizzati, a partire dagli scarichi di acque reflue industriali (artt. 45 e 46 d. lgs. n. 152/99), lo scarico delle acque di cui trattasi è soggetto ad autorizzazione, al fine di verificare il rispetto dei parametri della relativa tabella e, in caso di superamento, al fine di adottare i conseguenti provvedimenti sanzionatori (cfr. oggi l'art. 101, comma 1, del d. lgs. n. 152/06).

La tabella n. 3, che interessa nel caso in esame (cfr. allegato V del d. lgs. n. 152/99), prevede determinati limiti che non devono essere superati, sia per i solidi sospesi totali, sia per gli idrocarburi.

Obietta la ricorrente che la tabella citata riguarda solo i reflui industriali e che le acque meteoriche, in quanto tali, non sono soggette al rispetto dei parametri ivi indicati.

Osserva il Collegio che la particolare tipologia delle lavorazioni che si effettuano sui piazzali di cava e la conseguente formazione di fanghi, che sono considerati rifiuti e come tali sono trattati, comportano che le acque meteoriche perdano la loro natura e si trasformino in acque reflue industriali.

Secondo la giurisprudenza (citata dalla difesa della provincia) rientrano nel concetto di scarico di acque reflue industriali i liquidi provenienti dall'insediamento produttivo nella sua totalità e cioè dall'inscindibile composizione dei suoi elementi confluenti nel corpo recettore, a nulla rilevando che parte di essi sia composto da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come ad esempio quelli delle acque meteoriche (Tribunale Milano, 14.4.2003).

Secondo tale giurisprudenza, le acque meteoriche e di dilavamento non sono in sé stesse considerate "scarico" nel concetto previsto e delineato formalmente dall'art. 1 lett. bb) d.l. n. 152 del 1999. Pur



tuttavia se un'acqua meteorica va a "lavare", anche se in modo non preordinato e sistematico (quindi discontinuo), un'area soggetta ad attività produttive anche passive, e trasporta con sé elementi residuali di tale attività, cessa la natura pura e semplice di acqua meteorica e l'acqua divenuta in qualche modo uno scarico vero e proprio e quindi va assoggettato naturalmente alla disciplina degli "scarichi" e quindi soggetta ad autorizzazione (Tribunale Terni, 23.11.1999).

Altra giurisprudenza (richiamata dalla ricorrente) ha stabilito che, se non vi sono dubbi nel ritenere integrato il reato qualora i reflui piovani rappresentino solo una componente dello scarico, opposte conclusioni devono adottarsi nell'ipotesi in cui lo scarico sia costituito esclusivamente da acque meteoriche, poiché in questo caso viene a mancare qualsiasi collegamento, sotto forma di diretta derivazione, dal ciclo produttivo di un insediamento commerciale o industriale (Tribunale Grosseto, 27.4.2000).

Nella fattispecie, acquisito che non si fa menzione di acque derivanti dalla coltivazione della cava o dalle connesse attività di trattamento e lavorazione dei materiali estratti, non si pone un problema di mescolanza tra acque meteoriche ed acque derivanti dal ciclo produttivo.

Peraltro, è ragionevole ritenere che le acque di dilavamento venute in contatto con sostanze o materiali connessi con lavorazioni industriali, ivi compresi non solo gli olii e quanto proveniente dai mezzi meccanici utilizzati, ma anche le terre ed i fanghi prodotti dalle lavorazioni, perdano la loro natura di "acque scese dal cielo".

La questione sottesa al caso in esame, pertanto, riguarda se vi sia l'obbligo di preventiva autorizzazione dello scarico di acque meteoriche contaminate, in quanto venute a contatto con i residui dell'attività di cava e con i fanghi depositati nelle apposite vasche di decantazione, ancorché sia esclusa un'aggiunta di acque meteoriche ad acque derivanti dal ciclo produttivo.

Anche oggi, dopo il nuovo testo unico ambientale (decreto legislativo n. 152/2006), l'art. 113 dispone (identicamente all'art. 39 del precedente d. lgs. n. 152/99) che, in via generale, le acque meteoriche di dilavamento non sono soggette a vincoli o prescrizioni.

Peraltro, le regioni disciplinano i casi in cui può essere richiesto che: a) le immissioni delle acque di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione (co. 1, lett. b); b) le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate ed opportunamente trattate in impianti di depurazione, per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (co. 3).

Resta, dunque, acquisito che rimangono sottratte a vincoli o prescrizioni solo le acque meteoriche di dilavamento che tali rimangono prima della loro immissione nell'ambiente, e cioè quelle non venute a contatto con sostanze o materiali connessi con le lavorazioni industriali.

Vero è che le eventuali deroghe al principio – nelle quali potrebbero rientrare i casi di acque meteoriche contaminate per la presenza di materiali derivanti dal ciclo industriale – sono disciplinate dalle regioni.

Con la seconda censura dedotta, si deduce infatti la violazione dell'art. 39 del d. lgs. n. 152/99, posto che, in mancanza di interventi da parte della regione Toscana, le acque meteoriche dovrebbero ritenersi escluse dai vincoli e dalle prescrizioni previsti dal decreto.

Osserva il Collegio che, con la deliberazione della G.R. n. 138 dell'11.2.2002 (cfr. doc. 3 prodotto dall'Arpat), la regione Toscana ha stabilito che sono soggette a regime autorizzatorio “le eventuali immissioni nell'ambiente di acque derivanti da coltivazioni di cave e/o da connesse attività di trattamento e lavorazione dei materiali estratti che rientrino nella definizione di scarico individuata dal d. lgs. n. 152/99”. Lo scarico è costituito da “qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue.....” (ai sensi del citato decreto legislativo).

Prevede ancora, la stessa deliberazione, che l'eventuale utilizzo di acque nelle fasi di coltivazione con tecniche di taglio non costituisce “scarico”.

Sostiene la difesa della ricorrente che la deliberazione regionale non avrebbe inteso disciplinare le ipotesi di deroga al principio generale di non soggezione ad autorizzazione delle acque meteoriche di dilavamento.

Essa avrebbe invece sancito, in conformità al principio generale, che le immissioni di acque derivanti dall'attività di coltivazione di cava o da quella connessa di lavorazione dei materiali estratti, anche se svolta sui piazzali di cava, se rientranti nella definizione di scarico, sono soggette ad autorizzazione, come tutte le acque reflue industriali.

La tesi non può essere condivisa.

Il processo estrattivo è composto da una cava, in cui vengono estratti i materiali, da un impianto per la lavorazione, in cui si opera la frantumazione dei materiali estratti, e da un'area destinata allo stoccaggio provvisorio dei limi di lavorazione.

Il processo produttivo, pertanto, non utilizza acqua e non produce scarichi.

D'altra parte, le acque meteoriche, che ricadono all'interno dell'area interessata, a contatto con i prodotti di lavorazione e con il terreno denudato e movimentato, si arricchiscono di “solidi sospesi” (prodotti dalla pioggia che erode e trasporta i materiali inerti più fini) e di “idrocarburi” (dovuti alla presenza di macchine operatrici).

Pertanto, i piazzali di cava, sui quali si svolge l'attività industriale descritta, non possono essere considerati aree esterne agli stabilimenti o agli impianti di lavorazione, dovendo invece essere compresi nella nozione di “stabilimento industriale”, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. gg) d. lgs. n. 152/99, in base al quale tale va qualificato “qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività

commerciali o industriali....ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico”.

Conseguentemente, le acque che dilavano i piazzali di cava (arricchitesi di solidi sospesi e di idrocarburi) perdono la loro natura di “acque meteoriche” ed assumono quella di “acque reflue industriali” o, quanto meno, quella di “acque dilavanti contaminate”.

La delibera regionale, conclusivamente sul punto in esame, non può non ritenersi riferita (anche) alle acque meteoriche dilavanti i piazzali di cava.

La legge regionale 31 maggio 2006 n. 20, contenente disposizioni relative alle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne di cui all’art. 113 del decreto legislativo n. 152/2006 (art. 1), conferma la tesi che le acque meteoriche contaminate, diversamente dalle acque meteoriche non contaminate, possono essere assoggettate a regime autorizzatorio in relazione al tipo di attività che si svolge sulle aree interessate.

In particolare, la legge regionale, dopo aver distinto le acque di lavaggio, non meteoriche, da assimilarsi alle acque reflue industriali (art. 2, comma 1, lett. b), definisce le acque meteoriche dilavanti (lett. d) e, tra queste, individua quelle contaminate (lett. e), e cioè “derivanti da attività che comportino oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali individuate dal regolamento di cui all’art. 13”.

Specularmente, le acque meteoriche dilavanti non contaminate sono individuate come quelle “derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive”, comprese i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, anche di aree industriali “dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali” (art. 2, comma 1, lett. f).

Anche per quanto riguarda le acque meteoriche di prima pioggia, definite come quelle corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri che si verifichi in quindici minuti (art. 2, comma 1, lett. g), vale la distinzione già vista per le acque meteoriche dilavanti (contaminate o meno): esse non necessitano di

autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura se rispettano determinate condizioni (art. 8, comma 1); occorre invece autorizzazione del comune (sentito il parere dell’Arpat) per lo scarico di acque di prima pioggia derivanti da insediamenti o da stabilimenti che svolgano le attività di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), trattate secondo le indicazioni del regolamento di cui all’art. 13.

Perciò, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 20/2006, era chiamata a disciplinare con regolamento le acque meteoriche dilavanti e, a tale scopo, a predisporre “l’elenco delle attività di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), che comportino oggettivo rischio di

trascinamento, nelle acque meteoriche dilavanti, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali” (art. 13).

Tornando all’esame della fattispecie, vero è che le acque meteoriche dilavanti, sul piano generale, restano cosa diversa dalle acque reflue industriali, soggette in via generale ad autorizzazione allo scarico con riferimento alla specifica tabella prevista, anche nei casi in cui le prime risultino contaminate.

Tale conclusione – nonché la stessa distinzione tra acque meteoriche contaminate e non contaminate introdotta dalla normativa regionale – trova conferma nella definizione di “acque reflue industriali”, contenuta nel d. lgs. n. 152/2006, che ha apportato una modifica all’analogia definizione di cui al precedente decreto (n. 152/99), laddove ha precisato che esse sono diverse dalle acque meteoriche di dilavamento, “intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento” (art. 74, lett. h, d. lgs. n. 152/06).

Ne consegue che le acque meteoriche venute a contatto con materiale inquinante connesso con il processo di lavorazione vanno qualificate acque reflue industriali.

Sulla base delle ragioni esposte, deve essere affermata l’assimilazione delle acque meteoriche provenienti dai piazzali di cava alle acque reflue industriali, sostenuta con il parere impugnato e presupposta dalla prescrizione contenuta nell’autorizzazione rilasciata; pertanto, la previa individuazione delle “attività che comportino oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche dilavanti, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali”, non costituisce presupposto per qualificare come contaminate le acque meteoriche dilavanti i piazzali di cava, oggetto del presente giudizio.

Si palesano, dunque, infondate le censure proposte con i primi due motivi di ricorso.

3 – Con la seconda parte del terzo e con il quarto motivo, la ricorrente deduce che, nella fattispecie, non sarebbe stato effettuato alcun accertamento al riguardo e che, pertanto, il provvedimento sarebbe viziato per eccesso di potere, per carenza di istruttoria da parte dell’Arpat, non essendo stato valutato il carico inquinante, con acritica accettazione del parere espresso dalla provincia.

Le censure sono palesemente infondate.

Come emerge da quanto già esposto, la necessità di sottoporre ad autorizzazione lo scarico delle acque di cui trattasi non deriva dalla loro potenzialità inquinante, bensì dalla natura di acque contaminate per l’accertata mescolanza con i materiali e le sostanze derivanti dal ciclo industriale.

In quanto tali, esse sono soggette ad autorizzazione, e cioè a regime amministrativo di controllo, indipendentemente dal loro effettivo carico inquinante.

Come accertato dall'Arpat, a seguito di sopralluogo nell'area di cava effettuato il 25.10.2006, discrete concentrazioni di fango si trovano nell'area di Pallereto in prossimità dell'ingresso sulla viabilità di cantiere della cava; ivi non esiste un impianto di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita che non riescono a percorrere il tratto in salita antistante l'ingresso alla cava, nonostante il lavaggio effettuato con autocisterna. Inoltre, l'assenza di trattamento delle acque e quelle che originano dal lavaggio della strada hanno ripercussioni negative sulle acque dei torrenti Casaglia e Stura con l'immissione in essi di grosse quantità di solidi.

Peraltro, va anche precisato che l'area interessata non è costituita da superfici impermeabilizzanti, che verrebbero ripulite dal dilavamento, ma da un piazzale sterrato, ragione per la quale è già prevista una rete di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento con controlli periodici che interessano anche le vasche di decantazione (cfr. nota Arpat del 14.7.2005).

In tale situazione, secondo la difesa della Provincia, il rilascio dell'autorizzazione avrebbe determinato solo un'attività di monitoraggio delle acque, ed eventualmente l'applicazione di filtri, ovvero l'allargamento delle vasche esistenti, attività che avrebbe comportato costi modestissimi in rapporto ai notevoli investimenti compiuti dalla società ricorrente.

In ogni caso, l'autorizzazione allo scarico imporrebbe solo di controllare le emissioni nei corpi recettori dei solidi sospesi totali e, comunque, l'adozione di cautele per salvaguardare l'integrità dei corpi idrici.

4 – Con l'ultimo motivo, si deduce la violazione dell'art. 14 *quater* della legge n. 241/90, non avendo la provincia partecipato alla conferenza di servizi, ove avrebbe potuto manifestare il proprio dissenso.

Il motivo è palesemente infondato.

In punto di fatto, la provincia ha eccepito di non essere stata convocata o di essere stata convocata tardivamente e comunque di non essere stata messa in grado di esaminare il progetto al fine di esprimere il proprio parere.

In ogni caso, l'Arpat, nella conferenza del 30.8.2005, ha fatto proprio il parere espresso dalla provincia al di fuori del procedimento in questione.

5 – Conclusivamente, previa estromissione dal giudizio della provincia di Firenze e dell'Arpat, il ricorso va respinto in quanto infondato.

Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, a favore di Arpat, provincia e comune, nella misura determinata in dispositivo; possono essere compensate le spese tra la medesima ricorrente e l'Autorità di Bacino.

*P. Q. M.*

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I<sup>^</sup>, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone: dichiara l'estromissione dal giudizio della provincia di Firenze e dell'Arpat; **respinge il ricorso**; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida, complessivamente, in Euro 5.000,00 (cinquemila/00), di cui Euro 2.000,00 ciascuno, a favore di Arpat e Provincia di Firenze, ed Euro 1.000,00 a favore del comune di Barberino di Mugello; compensa le spese tra la ricorrente e l'Autorità di Bacino del fiume Arno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2007

F.to Gaetano Ciccìo - Presidente

F.to Saverio Romano - Consigliere, rel.est.

F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 3 LUGLIO 2007

Firenze, lì 3 LUGLIO 2007

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Mario Uffreduzzi

/ 20

Ric. n. 2265/05



## IL REGIME GIURIDICO DELLE ACQUE METEORICHE

SENTENZA TRIBUNALE DI TERNI - 23/11/99  
EST. SANTOLOCI (Giudice Unico Penale) - IMP. BERNARDINI

Publicata sulla "Rivista Penale" – Editrice "La Tribuna"

### Massime:

- La disciplina specifica per lo "scarico" previsto e delineato formalmente dall' articolo 1 lettera bb) del d.l.vo n. 152/99 (che non va confuso con la nozione di terminologia di uso comune relativa allo scarico in generale) viene derogata dalla norma-base per i "rifiuti liquidi" del d.l.vo n. 22/97 e trasferita - ex art. 8 punto 1 lett. e) stesso decreto - verso la previsione normativa del d.l.vo "acque" n. 152/99 solo se trattasi di scarico "diretto" verso il corpo ricettore (essendo l'ex "scarico indiretto" sostituito dalla nozione di "rifiuto liquido costituito da acque reflue" e come tale disciplinato dalla normativa generale del d.l.vo n. 22/96).
- 
- Nell'ambito delle attività industriali, come "scarico" previsto e delineato formalmente dall' articolo 1 lettera bb) del d.l.vo n. 152/99 si deve intendere una strutturazione canalizzata in senso classico verso il corpo ricettore ma anche ogni forma fisiologicamente e strutturalmente diversa che ottenga comunque l'effetto di far defluire in via diretta da un insediamento verso un corpo ricettore le acque reflue del processo produttivo in senso stretto e/o acque reflue sostanzialmente connesse con ciclo ed attività produttive in via generale.
- 
- Le acque meteoriche e di dilavamento non sono in se stesse considerate "scarico" nel concetto previsto e delineato formalmente dall' articolo 1 lettera bb) del d.l.vo n. 152/99. Pur tuttavia se un'acqua meteorica va a "lavare", anche se in modo non preordinato e sistematico (quindi discontinuo), un'area soggetta ad attività produttive anche passive, e trasporta con se elementi residuali di tale attività, cessa la natura pura e semplice di acqua meteorica e l'acqua diventa in qualche modo uno scarico vero e proprio e quindi va assoggettato naturalmente alla disciplina degli "scarichi" e quindi soggetta ad autorizzazione. In tal caso, infatti, l'acqua perde la caratteristica unica ed esclusiva di acqua meteorica ma va a fondersi con gli elementi reflui (sistematici o episodici) dell'azienda, fungendo da vettore improprio per la convogliabilità diretta verso il corpo ricettore.
-



- Nel caso in cui le acque meteoriche vengono mischiate con le acque che provengono da un piazzale interno aziendale fortemente interconnesso con le attività cicliche dell'azienda stessa ed il liquido è rappresentato da acqua di fatto immessa artificialmente sul piazzale stesso con una "pompa" per lavare (anche se parzialmente) mezzi o parti di essi e, soprattutto, per lavare il piazzale stesso ripulendolo dai residui di gasolio ed altro riversati dall'attività di rifornimento carburanti, consegue che tali acque sono reflue di "scarico" in senso stretto. Questo perché provengono da una fisiologia interna aziendale e sono parte in linea globale del meccanismo commerciale/produttivo e dei servizi annessi.

#### ESTRATTO DALLA MOTIVAZIONE

"Bernardiini Umbro veniva citato per comparire in data odierna davanti a questo Giudice Unico per rispondere della imputazione in epigrafe trascritta. (...) Omissis (...)

Il P.M. relazionava: "A seguito di sopralluogo effettuato dal reparto operativo dei Carabinieri di Terni, si individuava, nell'ambito della ditta intestata all'odierno imputato, la presenza, oltre che di uno scarico proveniente dal depuratore e regolarmente autorizzato, di un altro scarico, testualmente indicato dai Carabinieri come proveniente dal troppo pieno della griglia del punto di lavaggio degli automezzi della ditta dell'odierno imputato. L'accertamento era stato avviato dai Carabinieri, in quanto erano state individuate delle macchie di olio sul canale Sersimone e, risalendo in ordine alla localizzazione di tali macchie, si era individuata appunto la ditta Bernardini come la possibile causa di queste macchie e il riscontro operato in seguito all'individuazione di questo scarico, forniva appunto un riscontro positivo all'ipotesi seguita dai Carabinieri."

(...) Omissis (...)

In punto di fatto, il Maresciallo Leonardo Ferrante dei Carabinieri di Terni, reparto operativo, dichiarava: " (...) mentre costeggiavamo il fiume con l'autovettura di servizio, notammo delle chiazze di sostanza simile ad olio sull'acqua, sul pelo dell'acqua diciamo. A quel punto cercammo di capire da dove veniva e raggiungemmo la ditta Cosmo Service e verificammo che insomma provenivano da lì, da quella parte. (...)". Specificava che esistevano degli scarichi autorizzati ma che tale griglia e tale condotta non risultavano autorizzati. Aggiungeva: " (...) verificammo che quelle macchie di olio provenivano da un sito, diciamo, derivante da una griglia, praticamente dove venivano lavati gli automezzi. Verificammo che, praticamente, anche quando si sversava del carburante o dell'olio, veniva lavato con una pompa ed andava a finire in una griglia, che poi a mezzo di una canalizzazione veniva versata nel fiume. (...)". Precisava: " (...) verificammo che, in corrispondenza dello sbocco di questa canalizzazione, vi erano queste chiazze d'olio. (...)". Inoltre: " (...) chieste spiegazioni al titolare della ditta, lui ci disse che, probabilmente, nel lavare l'automezzo o nel fare rifornimento versava del gasolio e poi questo gasolio, allo scopo di pulire il piazzale, lo lavava con una pompa (...)".

A richiesta della difesa puntualizzava: " (...) vedemmo che appunto il canale dove veniva versata l'acqua una volta lavato il piazzale, confluiva in un canale appunto che confluiva nel fiume, nel Sersimone, tanto è vero che abbiamo pure fotografato il sito proprio esattamente. Cioè, la fotografia N. 6 indica proprio lo sbocco di questo canale nel fiume. (...)".

Dal verbale successivo " (...) Giudice: in questo piazzale c'è una canalizzazione di acque di lavaggio? Teste M.LLO Ferrante: esatto. Giudice: la canalizzazione di acque di lavaggio finisce nel fosso? Teste M.LLO Ferrante: finisce in una griglia, cioè diciamo, da questa griglia, l'acqua viene canalizzata appunto in un tubo, questo tubo finisce in un canale e questo canale finisce nel Sersimone. (...)".

Va rilevato che l'imputato Umbro richiesto dal Giudice su chiarimenti in ordine alla strutturazione del sito dichiarava che " (...) il canale che è qui nella foto N. 4, questo è il retro, è appena dietro diciamo alla fotografia N. 3, questo è il canale che raccoglie tutte le acque del piazzale, diciamo a destra dell'edificio, a circa un ettaro, mentre l'impianto di depurazione a sinistra dell'edificio è un altro piazzale, diciamo, e non sono collegati diciamo... (...)"; aggiungeva in ordine alla foto n. 4 in atti che si trattava del " (...) canale di scolo nel Sersimone, dal quale abbiamo presunto che potessero essere uscite l'acqua sporca di gasolio, dopo che qualcuno ha pulito il versamento di gasolio, durante un'operazione, come si chiama, di rifornimento, sbagliando la procedura (...)". Il giudice richiedeva " (...) ammesso che qualcuno sbagliando la procedura abbia ripulito il piazzale, come faceva l'acqua del piazzale a confluire nel canale, se non c'è condotta preinstallata? Non doveva restare sul piazzale l'acqua? (...)". Il prevenuto dichiarava che " (...) c'è una pendenza quella delle acque piovane. (...)"; richiesto dal giudice di precisare la strutturazione giacché " (...) se tutto fosse chiuso e recintato, anche se ci fosse pendenza dovrebbe rimanere comunque nel piazzale in pendenza (...)". Il prevenuto dichiarava che la fuoriuscita avveniva " (...) perché c'è questo scolo (...)". " (...) il canale descritto nella foto N. 4. (...)". Precisava inoltre che tale canale era stato da lui costruito " (...) per far defluire le acque... (...)". Precisava altresì su domanda: " (...) Dal verbale successivo: "(...) è lo scarico delle acque piovane del piazzale di parcheggio, dove insiste l'impianto... (...)".

Sussiste dunque, a livello di fatto nel caso di specie, una situazione di topografia strutturale del sito specifico a livello aziendale caratterizzata da un piazzale ove sono ubicati gli impianti di rifornimento gasolio (ed altro) per i mezzi con indirizzo delle acque dal piazzale stesso verso canalizzazione immessa direttamente su corpo idrico esterno ricettore. Certamente su tale piazzale si operano rifornimenti e connesse operazioni di ordinaria manutenzione dei mezzi; verosimilmente vengono effettuati anche lavaggi veloci di parti di automezzi (come accade di regola presso ogni distributore in relazione ad esempio ai vetri, ai riversamenti eccessivi di gasolio sul mezzo e per terra, alla ripulitura di parti in quel momento particolarmente sporche). Non avrebbe altrimenti senso la presenza fissa di un tubo di gomma collegato ad un rubinetto in funzione di "pompa". Le acque piovane che interessano detto piazzale vanno inevitabilmente ad interconnettersi con tali elementi. Ancora è verosimile in via logico-induttiva (anche se non totalmente dimostrato in sede istruttoria) che parte delle acque del lavaggio vero e proprio dei mezzi aziendali, ubicato in via limitrofa, vanno a riversarsi in detto piazzale perché la griglia a livello terra può non riuscire sempre a contenere le acque conseguenti (è fatto di comune esperienza

che in genere presso ogni impianto di lavaggio, anche di modeste dimensioni come quelli comuni presso distributori, laddove il lavaggio avvenga con la "lancia" a mano anziché nel ciclo chiuso meccanizzato il livello abbondante e violento del getto d'acqua supera spesso la griglia di raccolta e si spande oltre).

In punto di diritto, osserva il Giudice che il caso di specie va inquadrato ed esaminato alla luce della nuova normativa dettata dal d.l.vo n. 152/99 in materia di scarichi ed inquinamento idrico, con particolare riferimento alla disciplina delle acque meteoriche e di dilavamento in relazione al concetto di "scarico" (ed alla conseguente necessità o meno di autorizzazione).

Per meglio cristallizzare la fattispecie, va operata una premessa di fondo che individui con esattezza il concetto di "scarico" in senso giuridico-formale entro il contesto della normativa di settore.

L'articolo 1 del decreto 152, alla lettera bb), riporta la seguente traccia di definizione: "qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti dall'articolo 40".

Il concetto di scarico appare nozione assolutamente fondamentale e prioritaria per la esatta comprensione della fattispecie per cui è processo. Va sottolineato che ai fini giuridici, e in particolare ai fini dell'applicazione della normativa specifica di settore, non è "scarico" tutto ciò che nel gergo comune e nel linguaggio ordinario intendiamo come scarico. Infatti i due concetti non sempre, e anzi molto spesso non coincidono. Prendiamo ad esempio lo scarico del camper. In altre parole, noi nel nostro linguaggio comune indichiamo comunemente come scarico l'azione del camperista che apre la valvola delle acque nere del veicolo e le riversa su un prato (o un altro sito). In realtà tale attività non rappresenta uno "scarico" in senso giuridico nell'ottica del decreto legislativo 152/99. E` dunque assolutamente importante e prioritario chiarire e delineare assolutamente quale è il confine dello "scarico" così come delineato dal decreto legislativo di settore.

Va ricordato e sottolineato che lo "scarico" rappresenta pur sempre una sottospecie della più vasta materia indicata come "rifiuti liquidi" disciplinata in modo trasversale dal D.L.vo n. 22/97. Quest'ultimo decreto nel presentarsi come normativa quadro anche su tale specifico aspetto (oltre che sugli altri tipi di rifiuti) prevede, poi, che laddove il rifiuto liquido sia un acqua di scarico (articolo 8, punto 1, lettera e), viene derogata la disciplina generale con rinvio alla normativa specifica di settore (D.L.vo 152/99). Se lo scarico che abbiamo di fronte non è "scarico" in senso tecnico, giuridico e formale (così come delineato dal decreto 152/99) le ipotesi sono due: o restiamo nell'ambito disciplinare del D.L.vo 22/97 come concettualità generale di rifiuto liquido oppure, in alternativa, potrebbe trattarsi di un qualcosa inesistente ai fini della regolamentazione specifica di settore (eventualmente potrebbe trattarsi di altre attività disciplinate da diverse normative o

affatto disciplinate ed irrilevanti ai fini giuridici come sostiene nel caso di specie la difesa che contesta alla radice il concetto di "scarico" in senso formale).

Vediamo dunque che cosa è lo "scarico" delineato dal D.L.vo 152/99; e per tale individuazione dovremo attenerci esclusivamente e strettamente dentro la virgolettatura sancita dallo stesso decreto.

Un esame attento della definizione ci porta in primo luogo a rilevare il concetto della "immissione diretta". In realtà il concetto del convogliamento diretto delle acque reflue dalla fonte di produzione delle stesse fino al corpo ricettore, senza che sia spezzato questo convogliamento continuo, rappresenta l'asse portante ed assolutamente preliminare di tutto l'impianto normativo del decreto. Quindi, la specificazione della immissione diretta non va sottovalutata ma va anzi letta come primaria componente genetica della definizione stessa. Laddove l'immissione non risultasse diretta, ma fosse "indiretta", non si avrebbe uno "scarico indiretto" bensì un "non scarico". In altre parole, laddove l'immediatezza della convogliabilità e cioè il percorso diretto fosse spezzato in qualche modo nella sua linea funzionale, cessa totalmente ed integralmente la nozione di "scarico". Non si avrà più quindi una sottospecie di scarico, uno scarico particolare, uno "scarico indiretto" come si era argomentato vigente la precedente legge n. 319/76 bensì puramente e semplicemente non si entra affatto nella definizione di "scarico". Quindi, non una sottopotesi di scarico o uno scarico particolare ma, questo va sottolineato e ribadito, una entità che esula dal concetto di "scarico".

E questo è assolutamente importante e pregiudiziale anche in relazione ai concetti relativi al confine tra rifiuto liquido e scarico, in relazione al parallelo tra D.L.vo n. 22/97 e D.L.vo n. 152/99. Infatti il "non scarico" (che corrisponde all'ex "scarico indiretto" della precedente normativa) va semplicemente a essere ricompreso nel comune concetto di "rifiuto liquido" e resta dunque sotto l'impianto di regolamentazione del decreto-Ronchi sui rifiuti e non entra assolutamente dentro la gestione normativa del decreto n. 152/99.

Ulteriore passaggio importantissimo della definizione formale di scarico è rappresentata dalla frase "acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili". Quest'ultimo concetto ("convogliabili") può essere riferito a quelle sostanze che, superato dello stato della liquidità e della semiliquidità in senso stretto, pur avvicinandosi allo stato fortemente fangoso, conservavano ancora una propria forza di convogliabilità e quindi di scivolo autonomo nella ideale condotta dello scarico per propria forza inerziale.

La definizione di "scarico" individua poi i corpi ricettori "nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria".

Altro passaggio importante che leggiamo nella nozione di "scarico" è la concettualità delineata dalla frase "indipendentemente dalla natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione". Tale specificazione, apparentemente superflua ma in realtà fortemente significativa a livello di principio generale, racchiude in sé un passaggio importante nel delineare la fisionomia generale dello scarico. Infatti, questa specificazione di definizione normativa ci conferma, e forse viste le polemiche tracciate sul punto vigente la pregressa normativa era necessaria, che scarico non è sinonimo di "scarico inquinante". Infatti, uno scarico è tale anche se non è formalmente e/o sostanzialmente inquinante.

Lo scarico è scarico in senso stretto, in modo assolutamente indipendente dalla portata o potenzialità reale o supposta di inquinamento che può porre in essere. Dunque, per astrazione teorica, anche uno scarico di acque pulitissime che non contengano alcun elemento "inquinante" in senso stretto, è soggetto comunque alla disciplina regolamentativa dettata dalla normativa di settore che prescinde ed astraie dalla fisionomia di inquinamento potenziale apportata o connessa fisiologicamente allo stesso scarico. Detto scarico, naturalmente, dopo essere stato reso riconoscibile e visibile alla pubblica amministrazione mediante la identificazione autorizzatoria a diversi livelli, così come poi tracciata dallo stesso decreto, non deve naturalmente essere "inquinante".

L'articolo 1 alla lettera cc) prevede una definizione conseguente e coerente con quella appena esposta di scarico e cioè delinea la concettualità di "acque di scarico" definendole come "tutte le acque reflue provenienti da uno scarico". A qualcuno tale specificazione potrebbe anche apparire pleonastica o comunque inutile e sottintesa, ma attese sempre le vivaci conflittualità dottrinarie e giurisprudenziali emerse e registrate su tale specifico passaggio vigente la pregressa legge 319/76 (e le maliziose interpretazioni che si sono innestate su tale specifico aspetto), la specificazione appare quanto mai opportuna e chiude completamente il contesto dell'architettura costitutiva dello scarico in senso lato laddove la definizione della lettera sub bb) e sub cc) rendono un quadro assolutamente esaustivo di quello che è il concetto sinergico in questione.

Dunque consegue, sulla base di tale costruzione, che "scarico" in senso formale per la normativa di settore non è solo la struttura tipizzata dall'azienda e funzionalmente destinata a tale scopo ma ogni altra realtà, anche non ufficialmente canalizzata e destinata in via dichiarata ed essere uno scarico, ma che ove vada ad essere caratterizzata dai connotati costitutivi sopra espressi diventa oggettivamente uno "scarico" (anche se l'azienda tende a non ritenerlo di fatto tale...) e quindi resta soggetto obbligatoriamente agli obblighi di legge (ivi inclusi quelli autorizzatori).

Ora, nel contesto del decreto 152 lo scarico delle acque meteoriche e di dilavamento non è soggetto alla disciplina tecnica e giuridica dello "scarico" in senso formale. Si tratta, in altre parole, di un "non scarico" nell'ottica sempre formale del decreto. Ma il punto fondamentale è: quando un riversamento di acque meteoriche e di dilavamento resta puramente e semplicemente tale e quando invece, presentato in tale veste, cela invece in realtà uno "scarico" in senso sostanziale/formale perché è qualcosa in più e di diverso rispetto ad una semplice acqua meteorica e di dilavamento?

Sorge dunque il quesito: le acque meteoriche di dilavamento di piazzali di edifici che svolgono attività commerciali ed industriali e sui quali sono ubicati le attività di gestione dei rifiuti, a quale normativa sono soggette?

Su tale punto va fatta chiarezza in senso reale e concreto.

Le acque meteoriche sono, appunto, acque meteoriche e cioè acqua di pioggia che viene raccolta e convogliata da elementi strutturali artificiali e riversata su un corpo ricettore. Ma nascono come acqua di pioggia, giungono sul sito come acqua di pioggia e devono essere convogliata come acqua di pioggia. Solo acqua di pioggia.

Dunque, si deve intendere il concetto in senso lato perché se le acque meteoriche e di dilavamento restano puramente e semplicemente tali hanno un proprio sbocco naturale che esula dal contesto del regime amministrativo e tabellare previsto dal decreto 152/99 per lo scarico produttivo in senso proprio. Ma se le acque meteoriche in qualche modo vanno ad attingere e a confondersi con le attività produttive e quindi vengono in qualche modo in sinergia di composizione o comunque di riversamento comune con le acque di "scarico", in tal caso seguono la ordinaria regolamentazione per queste ultime, fermo restando il concetto assoluto preliminare del divieto di diluizione.

Quindi, appare pacifico in primo luogo che, comunque, le acque meteoriche e di dilavamento non potrebbero mai comunque essere utilizzate come diluizione impropria nello scarico ma dovrebbero sempre formalmente e sostanzialmente restare separate.

Ma è altrettanto chiaro che se, come nel caso di specie, un'acqua meteorica va a "lavare", anche se in modo non preordinato e sistematico (quindi discontinuo), un'area soggetta ad attività produttive anche passive, e trasporta con se elementi residuali di tale attività, cessa la natura pura e semplice di acqua meteorica e l'acqua diventa in qualche modo uno scarico vero e proprio e quindi va assoggettato naturalmente alla disciplina degli "scarichi". E quindi soggetta ad autorizzazione.

In tal caso, infatti, l'acqua perde la caratteristica unica ed esclusiva di acqua meteorica ma va a fondersi con gli elementi reflui (sistematici o episodici) dell'azienda, fungendo da vettore improprio per la convogliabilità verso il corpo ricettore. Se poi, come nel caso di specie, non si tratta solo di acque meteoriche ma delle acque che provengono da un piazzale interno aziendale fortemente interconnesso con le attività cicliche dell'azienda stessa ed il liquido è rappresentato da acqua di fatto immessa artificialmente sul piazzale stesso con una "pompa" per lavare (anche se parzialmente) mezzi o parti di essi e, soprattutto, per lavare il piazzale stesso ripulendolo dai residui di gasolio ed altro riversati dall'attività di rifornimento carburanti, consegue che tali acque sono reflue di "scarico" in senso stretto. Perché provengono da una fisiologia interna aziendale. Sono parte in linea globale del meccanismo commerciale/produttivo e dei servizi annessi.

Si tratta, nel caso di specie, di un'azienda che opera trasporti e quindi la fisiologia è nel trasporto e nei mezzi ad essa finalizzati. L'area di che trattasi non né un parcheggio passivo di mezzi di dipendenti (seppur interno all'area aziendale), bensì parte vitale ed essenziale del ciclo tipico dell'azienda stessa. Non si produce nulla, si opera la preparazione/ricovero/stazionamento/ripulitura/messa a punto/rifornimento dei mezzi. Ed il piazzale in questione è dunque il cuore del ciclo aziendale. Tutto ciò che da tale piazzale, così letto ed inquadrato, viene convogliato in quel canale specificamente costruito dal titolare (e da lui onestamente chiamato a verbale scarico per gergo comune...) tramite le acque meteoriche e/o la "pompa" artificiale con acqua forzata è un refluo aziendale che trasporta e riversa i liquami prodotti nel cuore dell'attività dell'impresa. E dunque è "scarico" in senso formale.

Va infine osservato che a carico del prevenuto l'elemento soggettivo è in re ipsa e connesso direttamente alla classificazione della situazione di fatto rilevata come "scarico" in senso formale giuridico. Non si è trattato, dunque, di un riversamento occasionale ma di uno "scarico" permanente seppur discontinuo. Dunque non può neppure ipotizzarsi una ipotesi di "culpa in vigilando" sul comportamento del dipendente (o più realisticamente: dei



dipendenti) che ha "lavato" il piazzale dal gasolio residuo contravvenendo a pretese disposizioni antitetetiche. E questo in primo luogo perché la strutturazione topografica interna sopra descritta è fisiologicamente e naturalmente finalizzata a tale tipo di riversamento, in modo indipendente e fungibile dal singolo comportamento di un dipendente. E questo caratterizza lo "scarico" in senso stretto (permanente ma discontinuo). In secondo luogo non potrebbe, comunque, in ipotesi ritenersi un comportamento imprevedibile ed innaturale quello del dipendente che si trova nel piazzale in questione, in linea con l'impianto di rifornimento, il tubo dell'acqua collegato con il rubinetto e la canaletta già strutturalmente predisposta per far scorrere l'acqua del tubo stesso (oltre a quella meteorica). Evidentemente se il tubo è presente ed accessibile resta a disposizione logica del dipendente di passaggio per volontà, tacita o espressa, dell'azienda. E la canaletta fa corollario all'uso del getto d'acqua così predisposto. Il sistema è pertanto in via logico-induttiva usuale e di prassi.

(...) Omissis (...) Lo "scarico" in questione doveva essere autorizzato ed il prevenuto non ha provveduto in merito. (...) Omissis (...)"